

INFORMAZIONI

CERTIFICATI

AUTOCERTIFICAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 i **certificati sono SOGGETTI ALL'IMPOSTO DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE**: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta resa in bollo, fatte salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo (comunemente chiamati in "carta semplice") solo per gli usi espressamente previsti dalla legge DPR 642/1972 (tabella B), nonché da specifiche leggi speciali.

Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico (vedi modello allegato), se ritengono di aver diritto all'esenzione, devono obbligatoriamente indicare l'uso e la norma di legge che la prevede. Si specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell'ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

RESPONSABILITA' PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta.

Dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati. Al loro posto le amministrazioni dovranno accettare le autocertificazioni (vedi modello allegato).

Non è possibile, tuttavia, usare l'autocertificazione per alcuni certificati ad esempio certificati sanitari, veterinari, di conformità CE.

Dal 15 settembre 2020 anche i soggetti privati dovranno accettare le autocertificazioni.

L'autocertificazione è esente dall'imposta di bollo.

Chi può usare l'autocertificazione:

- i cittadini italiani;

- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Con l'autocertificazione si può dichiarare:

- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria relativo all'interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- qualifica di legale rappresentante di persone fisiche e/o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.;
- di non aver riportato condanne penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la proprietà di un immobile, la situazione reddituale ed economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
- firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).